SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 50)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approfondire i problemi di ristrutturazione dell'arcaica amministrazione finanziaria, non può non trovare ampio spazio anche quello importante della gestione del gioco del lotto.

L'argomento di estrema attualità è stato lungamente dibattuto nel 1977 dalla Commissione della revisione delle procedure e della riforma delle strutture dell'Amministrazione finanziaria.

Tutti i componenti della Commissione hanno tenuto a porre in risalto come sia indilazionabile pervenire ad una ristrutturazione sia dell'ordinamento, sia della gestione del gioco.

A funzionari e sindacalisti che hanno dibattuto il problema va un sentito riconoscimento per l'interessante contributo dato. Mancherei di lealtà se non mettessi in risalto l'impegno particolare che su questo argomento ha posto il dottor Luigi Vanadia, intendente di finanza di Milano, funzionario, che al pari degli altri, ha dato prova di spiccata competenza e preparazione.

Il problema che mi accingo a sottoporre alla vostra attenzione, onorevoli senatori, ha bisogno di qualche, sia pur breve, premessa di carattere storico e talune succinte preliminari considerazioni in rapporto al fatto che non sono mancate, nel tempo, sin dalla nascita dello Stato unitario, proposte, anche autorevoli, di soppressione del gioco del lotto.

Questo figura tra i retaggi ereditati dalle strutture preunitarie e non più compatibili con le concezioni e le funzioni che lo Stato è andato via via assumendo.

Tale opinione è apparsa tanto più sostenibile, quanto più i servizi inerenti al detto gioco hanno impegnato la diretta attività dell'Amministrazione statale e più precisamente del Ministero delle finanze, cui la legge ne demanda l'espletamento.

È noto che la disciplina giuridica del gioco del lotto consente allo Stato di conseguire un gettito al quale tutti i cultori di diritto finanziario riconoscono carattere fiscale.

E, in effetti, prevalentemente fiscali furono le finalità del lotto nella Repubblica di Genova dove, come si sa, suole ritenersi avvenuta la sua invenzione, e negli altri Stati preunitari dove presto trovò facile divulgazione e larga pratica.

Le stesse ragioni di carattere finanziario consigliarono fin dal 1863 (anno in cui il lotto ebbe una legislazione unica per tutto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

il territorio nazionale) il provvisorio mantenimento del gioco a favore dello Stato.

Nel 1938, dopo un periodo di settantacinque anni durante i quali il lotto era stato praticato con notevole interesse, si ritenne di dover por fine alla frammentarietà della sua disciplina giuridica, ed il gioco, ricevuto un assetto definitivo (con il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973), venne a configurarsi come un vero e proprio servizio direttamente espletato dall'Amministrazione statale. Mentre, le precedenti norme e leggi sino alla n. 35 del 5 gennaio 1931, nel darne la regolamentazione, ne avevano anche affidato la gestione alla Amministrazione dei monopoli di Stato, dalla quale le ricevitorie venivano fatte dipendere: il che per la verità si palesava già più coerente con la specifica natura fiscale (di privativa) dell'ordinamento del lotto e del correlativo gettito e con l'esigenza che esso fosse gestito con criteri e modalità più aziendalistici che burocratici.

Rilevato che in Italia il gettito lordo del lotto è stato di lire 173 miliardi nel 1974 e di lire 204,8 miliardi nel 1975, corrispondenti rispettivamente allo 0,96 e all'1,3 per cento del totale delle entrate tributarie, e che nel 1976 lo stesso gettito è salito a 258,8 miliardi, si osserva che la ragione della disciplina da parte dello Stato del gioco del lotto non consiste solamente in finalità fiscali: essendo anche di notevole ed evidente rilievo la funzione socio-giuridica che l'intervento statuale assolve nel sottoporre a regolamentazione e controllo un'attività che, come prodotto spontaneo della fervida fantasia della gente e come espressione della sua propensione alla scommessa, è nei fatti; e darebbe certamente luogo ad abusi e turbative se l'ordinamento si dimostrasse ad essa indifferente.

Del resto, il lotto, regolamentato — soprattutto per quanto attiene alle modalità di formulazione e di raccolta del gioco e ai sistemi di controllo delle vincite — in funzione dell'ormai indispensabile utilizzazione delle moderne tecniche di elaborazione meccanizzata dei dati ha fatto registrare, in questi ultimi anni, una notevole diffusione in diversi Paesi europei, dimostrando una accentuata vitalità anche in Stati caratterizzati da un notevole tasso di sviluppo socio-economico e da un alto livello di reddito medio *pro capite*.

Una significativa conferma al riguardo è fornita, ad esempio, oltre che dalla Germania federale, dalla vicina Svizzera, nella quale l'organizzazione del gioco — raccolto attraverso esercizi pubblici autorizzati o edicole di giornali — è affidata, per tutto il territorio della Confederazione, ad un ente privato con sede a Basilea, sotto la vigilanza dello Stato.

In Germania, pur essendo unica l'estrazione settimanale per tutto il territorio nazionale ed unico il monte premi, il gioco è amministrato — sempre sotto il controllo dello Stato — in modo autonomo in ogni *Land*, dove è gestito per il tramite di enti pubblici (il comune, ad esempio, per la città di Berlino) o di enti privati (come, ad esempio, a Colonia e a Monaco di Baviera). La raccolta del gioco, la cui formulazione avviene su schede-tipo con modalità molto semplificate (premio di prima categoria, per chi ha totalizzato sei punti, pari a sei numeri estratti su quarantacinque numeri; premio di seconda e terza categoria, a chi ha totalizzato rispettivamente cinque o quattro punti), è effettuata dai gestori di pubblici esercizi ed i proventi netti sono destinati al potenziamento di attività sportive o a finalità pubbliche diverse.

D'altra parte, è da ritenere ormai superata l'antica, e talora anche autorevole, obiezione che considera il lotto una forma camuffata d'imposta essenzialmente legata alla imbecillità delle masse popolari. Di vero in codesta affermazione c'era che il lotto fu prevalentemente praticato, per un lungo periodo e tuttora lo è ancora in alcune zone, dai ceti meno abbienti; ma questa caratteristica si può attribuire, con maggiore attendibilità, più al basso livello economico che a quello intellettivo dei suoi giocatori.

Comunque, sta di fatto che oggi il lotto ha superato i limiti che ne segnavano il ristretto ambito tradizionale ed ha acquistato dimensioni di pratica piuttosto diffusa anche perchè di recente risulta pure eser-

citato, in forma organizzata, da gruppi o società di giocatori che, allo scopo, approntano mezzi finanziari anche notevoli, confidando di conseguire utili nell'arco di una attività di gioco programmata per tempi più o meno lunghi.

Scartato pertanto ogni dubbio sull'opportunità che lo Stato continui a disciplinare e a controllare l'esercizio del lotto, la sola questione che all'attualità può validamente porsi attiene al fatto se la gestione del gioco debba ancora essere espletata direttamente dallo Stato, o se sia più conveniente, in rapporto soprattutto alle esigenze dei tempi moderni, affidarla in concessione.

Le critiche più serie e consistenti che si possono muovere oggi alla gestione del gioco fin qui attuata in maniera diretta dall'Amministrazione statale, non sono quelle che muovono dalle affrettate e superficiali affermazioni di tipo moralistico che talora, o anche di frequente, è capitato di leggere od ascoltare (qualcuno al riguardo ha parlato anche di Stato biscazziere). Esse piuttosto trovano valido fondamento nel fatto, inconfutabile, che i servizi inerenti al gioco, dalle modalità di effettuazione e di raccolta alle procedure di controllo delle vincite, dalla strutturazione operativa all'ibrido rapporto di lavoro che lega i gestori del lotto all'Amministrazione statale, sono stati fin qui espletati con metodi e mezzi tanto più rigidi ed involuti quanto più legati al rigore e alla viscosità delle norme amministrativo-contabili che regolano l'attività statuale, tanto improduttivi quanto obsoleti.

Non è inopportuno a tal riguardo soffermarsi brevemente sullo scarso grado di produttività globale che, in rapporto al personale impiegato, caratterizza l'attuale gestione.

Con un organico di 4.738 dipendenti (tra ricevitori, aiuto ricevitori e commessi avventizi) il provento netto conseguito dallo Stato per il gioco del lotto, tenuto conto di tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle afferenti alla retribuzione del personale addetto ai servizi amministrativi, di verifica e di riscontro presso le intendenze e ai controlli contabili presso le ragionerie provinciali, nonchè l'incidenza dei costi di facchinaggio, dei sacchi contenitori e delle altre spese generali), può calcolarsi (in eccesso) intorno ai 90 miliardi di lire per l'anno 1976. Ne deriva che la produttività per dipendente viene a collocarsi, al presente, intorno a lire 19 milioni annue: livello troppo esiguo se si considerano le finalità di prelievo fiscale alle quali l'organizzazione e l'attività sono preordinate.

Se poi si vuole dar rilievo più alla funzione socio-giuridica che la regolamentazione del gioco assolve, che a quella fiscale — per il che, ferma restando l'esigenza di valutare in termini di produttività i risultati della gestione del gioco, si attenua l'effetto condizionante delle rilevazioni e considerazioni sul gettito netto che affluisce allo Stato — va osservato che lo specifico servizio non può continuare ad essere espletato con sistemi, mezzi e procedure che da tempo l'opinione comune critica e condanna come espressione di un modo di operare che, in quanto vincolato ad un'organizzazione anelastica, ha finito con l'assumere (come l'esperienza dimostra) sgradevoli connotati di vetustà.

Una radicale razionalizzazione degli strumenti e dei metodi di lavoro che consenta — con l'ausilio della meccanizzazione degli adempimenti ripetitivi — l'esecuzione dei vari compiti in tempi più spediti ed in maniera semplificata ed aggiornata, può costituire, anche nell'ambito dell'attuale forma di gestione diretta, un'incisiva revisione dei modi di operare nel settore, con effetti positivi sul rendimento dei dipendenti e più in generale sulla produttività del servizio nonchè sulle considerazioni che all'esterno le modalità del suo espletamento suscitano.

Tuttavia, il problema di una gestione dell'attività in esame basata su criteri di concreta efficienza ed economicità (in termini di raffronto fra costi e ricavi) e di costante attualità operativa, non si appalesa risolvibile se non nell'ambito di una conduzione a tipo imprenditoriale svincolata, nelle modalità esecutive, dai rigidi formalismi burocratici e caratterizzata da un notevole grado di adattabilità dell'organizzazione all'evolvere, talora anche rapido, delle tecniche di

lavoro e degli strumenti che ne costituiscono il più idoneo supporto.

E non si può disconoscere che siffatti risultati sono più facilmente conseguibili affidando in concessione l'espletamento dei servizi del lotto a persone fisiche o giuridiche le cui attitudini gestionali, per intuibili ragioni inerenti vuoi alla diversa natura vuoi alle differenti capacità organizzative, saranno in ogni caso più rispondenti, di quelle esprimibili (anche con il miglior proposito) dall'Amministrazione statale, alle sopra evidenziate esigenze di efficienza e produttività.

L'affidamento in appalto della gestione dei servizi inerenti al gioco presuppone ovviamente che lo Stato se ne riservi la vigilanza ed il controllo, analogamente a quanto avviene per i concorsi pronostici, all'evidente fine di garantire e verificare che il relativo esercizio si svolga in conformità delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonchè allo scopo di controllare la contabilità di esercizio, dal momento che, come si dirà più avanti, la correlativa gestione verrà espletata per suo conto.

In rapporto poi al carattere fiscale della privativa, il controllo dello Stato si potrà estendere alla produttività della gestione, nel senso che anche eventuali carenze gestionali, di carattere strutturale, potranno essere previste fra le condizioni risolutive del rapporto concessivo.

Ma più che questi, gli aspetti che esigono preliminari chiarimenti in ordine all'innovazione che prevede la devoluzione in concessione dei servizi del lotto, concernono:

a) la determinazione dell'aggio da attribuire all'assuntore: e ciò non tanto perchè la sua quantificazione, vista in funzione di costo, possa condizionare la scelta del passaggio della gestione diretta a quella in appalto, quanto piuttosto per l'opportunità, che si avverte, di formulare indicazioni di massima sull'entità del compenso che andrà riconosciuto al concessionario in rapporto agli scopi di ammodernamento che l'innovazione gestionale dei servizi del lotto si prefigge;

b) l'utilizzazione e la collocazione del personale in servizio presso le ricevitorie, il quale, com'è noto, ormai fa parte di un apposito ruolo del Ministero delle finanze, anche se il suo rapporto di lavoro si distingue da quello degli altri statali per taluni speciali criteri retributivi e previdenziali in relazione ai particolari oneri che ne caratterizzano le prestazioni;

c) la destinazione del « Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto ».

Riguardo all'aggio da attribuire al gestore, mancando, allo stato, precisi e diretti elementi di calcolo, ritengo che il modello organizzativo più similare a quello che andrebbe a realizzarsi con la gestione in appalto del gioco, è dato dal Totocalcio, i cui servizi, com'è noto, sono espletati a cura del CONI. A tale Ente, per la gestione del Totocalcio, oltre ad un compenso del 26,2 per cento dei ricavi lordi previamente depurati della somma stabilita a favore dei ricevitori (7 per cento dell'importo delle giocate), è riconosciuta una quota pari al 9 per cento dei ricavi anzidetti, a titolo di rimborso delle spese generali di gestione.

Orbene tale quota del 9 per cento può essere attendibilmente assunta come componente dell'aggio di concessione della gestione del lotto, a refusione forfettizzata delle spese generali che il concessionario dovrà sostenere. La sua misura non è da ritenere eccessiva nemmeno se si considera che essa andrà ad essere rapportata ad un importo lordo che per il 1977 è stato superiore di circa il 70 per cento ai ricavi lordi del Totocalcio, in quanto, fra l'altro, il gestore del lotto oltre a disporre di una organizzazione operativa abbastanza articolata, dovrà effettuare un intenso impiego di personale: ciò perchè, oltre al fatto che il lotto non subisce pause stagionali, le sue giocate sono di gran lunga più numerose di quelle del Totocalcio e le operazioni per la determinazione delle vincite, pur se meccanizzate, si presentano più complesse di quelle attinenti ai concorsi pronostici.

Non può costituire invece un valido elemento di raffronto il compenso attribuito

al CONI, in ragione del 26,2 per cento, in quanto esso, fra l'altro, tiene conto del fatto che il Totocalcio si svolge, come è noto, su manifestazioni sportive espletate da soggetti organizzati nel predetto ente.

Il compenso da riconoscere al gestore del lotto in aggiunta alla menzionata quota del 9 per cento dovrà essere ovviamente tale da retribuire in misura congrua gli impegni di natura organizzativa e finanziaria che la gestione comporterà.

Alla necessità di compensare adeguatamente l'opera e gli oneri del gestore, fa riscontro l'esigenza di precisare pure che il compenso che gli si attribuirà non dovrà essere tale da far stabilizzare l'utile netto di gestione su valori che possano farlo ritenere eccessivo rispetto a quello mediamente ricavabile da imprese aventi dimensioni e caratteristiche organizzative affini. Per il che sarà opportuno prevedere una revisione dell'aggio ove la disamina dei primi esercizi di gestione denotasse, rispetto alle previsioni, sensibili scostamenti in eccesso o in difetto; a codesta esigenza potrà sovvenire la statuizione, comunque necessaria, che le contabilità annuali di gestione siano oggetto di esame e di valutazione da parte del Ministero.

È poi evidente che ogni riserva sull'eventuale esorbitanza del compenso al gestore rispetto al criterio di un'equa remunerazione dei costi, può venire meno nel caso di affidamento della gestione ad una persona giuridica pubblica, stanti le finalità d'interesse generale che essa deve istituzionalmente perseguire.

A titolo puramente indicativo, ritengo che il compenso da aggiungersi alla quota del 9 per cento prevista come rimborso forfettizzato delle spese generali, possa stabilirsi intorno al 3-4 per cento: sicchè l'aggio complessivo di gestione potrà determinarsi intorno al 12-13 per cento dei ricavi al netto della rimunerazione che dovrà riconoscersi ai raccoglitori del gioco.

Non va poi ignorata l'opportunità di mantenere l'aggio di concessione in misura fissa, cioè in proporzione costante ai ricavi del gioco, al fine di conservare ad esso, quella funzione di stimolo per il gestore a coltivare, nel suo interesse, ma anche in quello concomitante e prevalente dello Stato, il buon andamento del gioco e a ricercarne sempre ogni consentito incremento, avvalendosi anche di quelle forme di pubblicità e divulgazione del gioco alle quali per altro, per molteplici ed intuibili motivi, l'Amministrazione statale non ha potuto e non potrà fare diretto ricorso.

Il carattere approssimativo della determinazione dell'aggio complessivo da attribuire al gestore suggerisce l'opportunità che debba essere la convenzione, cioè il disciplinare di concessione, e non astrattamente la legge, a stabilire la misura dell'aggio medesimo: anche perchè dovrà in concreto tenersi conto oltre che della natura del soggetto concessionario (persona giuridica pubblica o privata, persona fisica) dei vari oneri che gli saranno imposti.

Preme intanto rilevare che l'indicata misura del 12-13 per cento dei ricavi, come aggio di gestione, non si palesa affatto eccessiva se la si rapporta ai costi annui che la gestione diretta ha finora comportato e se si considera inoltre che essa è stata caratterizzata da forme organizzative e modalità operative viete ed improduttive.

I costi della gestione diretta, fino al 1976, possono così quantificarsi:

7,60 per cento quale media consolidata nel decennio 1967-1976 per retribuzioni ed aggi al personale delle ricevitorie;

10-12 per cento, non meno, per altre spese generali.

Tra queste vanno comprese non soltanto quelle che figurano negli appositi capitoli di bilancio e che possono stimarsi, sempre in rapporto al citato decennio, in una media consolidata del 2 per cento; ma anche quelle, ben più cospicue, gravanti su altri generici capitoli ed attinenti agli adempimenti amministrativo-contabili espletati presso la Direzione generale delle entrate speciali, presso le intendenze di finanza (particolarmente costosi, anche perchè macchinosi e obsoleti, sono gli adempimenti nelle sedi di archivio segreto), presso le ragionerie provinciali dello Stato, e che comportano, tra l'altro, largo impiego di personale, utilizzazioni di locali

(con connesse spese di manutenzione, arredamento, pulizia, illuminazione, ecc.), consumi di una nutrita serie di stampati, oltre che della normale cancelleria, eccetera: senza poi dire degli ampi locali che si devono approntare in talune sedi per la sola conservazione delle matrici delle giocate, ormai divenute vere e proprie cataste di atti, le quali vanno tenute in accurata custodia in attesa della definizione dei controlli contabili fino al discarico da parte della Corte dei conti (servizio questo che in alcune sedi risulta arretrato fino al 1968-1969); e senza dire infine del frequente, diffuso impiego di personale degli uffici tecnici erariali ai fini della manutenzione delle macchine di raccolta automatica del gioco, personale che viene così distolto da ben più produttivi compiti.

La gestione in appalto dei servizi del lotto non presenta problemi di rilievo in ordine all'impiego e alla destinazione del personale addetto alle sopprimende ricevitorie; anzi ne risolverà.

Essa consentirà, anzitutto, di porre fine all'inconveniente derivante dalla particolare disciplina del rapporto di lavoro del personale dello specifico settore, cioè di quello addetto, anche con compiti di collaborazione, alla raccolta del gioco.

Si tratta, com'è noto, di un'ibrida congerie di norme che, fra l'altro, impongono ai ricevitori oneri vari (approntamento e gestione dei botteghini a loro spese, il permanere a loro carico delle responsabilità della conduzione delle ricevitorie, anche nei casi di loro legittima assenza, ecc.) al fine precipuo e forse anche ineliminabile di cointeressarli alla gestione.

Inoltre, la concessione del gioco in appalto permetterà all'Amministrazione delle finanze non solo di ricuperare a servizi ben più proficui quella parte, anche cospicua, del personale delle intendenze adibito alle operazioni contabili e di verifica delle vincite, ma di utilizzare anche con maggiore convenienza e profitto, buona parte del personale attualmente addetto alle ricevitorie. A questo riguardo sono dell'avviso che, nella fase del passaggio dall'attuale forma di gestione a quella della concessione, sarà pure opportuno ed equo andare incontro alle aspirazioni di non pochi dipendenti i quali ambiscono ad avere favorita la conclusione della loro già lunga e meritoria attività lavorativa, piuttosto che inserirsi in nuovi organismi operativi non facilmente compatibili con le esperienze maturate. A tale scopo potranno stabilirsi, con provvedimento delegato, norme che ne agevoleranno l'esodo con la concessione di appositi benefici e con abbassamento del limite dell'età di pensionamento dagli attuali 70 anni (articolo 6 della legge n. 699 del 6 agosto 1967) ai 65 anni anni compiuti, per uniformarne la disciplina a quella degli altri impiegati amministrativi dello Stato.

Assumendo come data iniziale di attuazione dell'esodo il 1° gennaio 1980, i potenziali beneficiari della legge agevolativa non saranno più di 2.600 tenuto conto dei 700 circa dipendenti che alla data del 31 dicembre 1978 hanno già maturato il diritto al trattamento di quiescenza, nonchè dei 1.500 dipendenti dei quali si prevede per la loro breve anzianità la sicura permanenza in servizio. Se si considera poi che dei suddetti 2.600 elementi, al 31 dicembre 1979, 537 avranno un'età compresa tra 60 e 65 anni compiuti e 566 un'età tra i 55 ed i 60 anni compiuti, si può prevedere con attendibile calcolo che saranno circa 1.100 i dipendenti che si avvarranno delle norme sull'esodo, e che, complessivamente, saranno circa 2.700 i dipendenti dello specifico settore che resteranno in servizio. Essi saranno inquadrati nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, poichè attualmente il trattamento del personale del lotto è equiparato a quello della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

Il Fondo per il trattamento di quiescenza e gli assegni straordinari al personale del lotto, ridisciplinato con la legge 6 agosto 1967, n. 699, assolve — com'è noto — compiti di previdenza ed assistenza a favore degli impiegati delle ricevitorie del lotto in considerazione della specificità del loro rapporto di lavoro.

L'ipotizzata soppressione delle ricevitorie e le proposte innanzi formulate riguardo alla collocazione del personale ad esso Fondo iscritto, ne postulano lo scioglimento.

La sua consistenza, al 31 dicembre 1974, ammontava a 15,1 miliardi di lire (investiti per 13,5 miliardi in titoli e per 1,061 miliardi in immobili): se ad essi si aggiungono gli importi derivanti dall'incremento netto medio annuo del patrimonio (1,25 miliardi di lire nel periodo 1969-1974) e quelli risultanti dall'adeguamento dei valori monetari in bilancio delle attività immobiliari, la sua consistenza attuale si può attendibilmente stimare in 25 miliardi di lire.

Ritengo di dover proporre che il Fondo, così costituito, dovrà essere incamerato dal Tesoro per compesare gli aggravi di bilancio che allo Stato deriveranno dalle seguenti voci di spesa, il cui importo è approssimativamente calcolato (per eccesso) in lire 7,5 miliardi per il primo anno di applicazione dell'esodo e in circa lire 4,5 miliardi per ogni anno successivo:

1) pensionamento immediato dei previsti circa 540 dipendenti, conseguente all'abbassamento a 65 anni del'età pensionabile;

2) probabile esodo volontario dei 1.100 dipendenti di età compresa tra i 55 e i 64 anni;

3) oneri riflessi relativi al riconoscimento dell'anzianità al personale transitato nel ruolo dell'Amministrazione finanziaria.

L'eventuale parte residua di spesa derivante allo Stato dal disegno di legge, che mi permetto presentare, che non trovasse copertura nella dotazione del Fondo verrebbe soddisfatta con una quota dell'eccedenza del gettito netto che la gestione in appalto comporterà, secondo attendibili previsioni, rispetto a quello conseguibile con la gestione diretta. In ogni caso è da tener presente che la ritenuta erariale dell'1 per cento sulle vincite al lotto, prevista dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e richiamata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non verrà più devoluta al Fondo previdenziale, giusta come attualmente è stabilito dall'articolo 2 della menzionata legge n. 699 del 1967, ma allo Stato. Peraltro sono dell'avviso di proporre, in funzione di un sia pur limitato ma opportuno criterio di progressività, l'elevazione al 2 per cento della ritenuta in parola nel caso in cui l'importo della vincita per ciascuna scheda superi lire 20.000.000.

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare molto evidente l'esigenza della regolamentazione statuale del gioco del lotto per finalità di carattere fiscale non disgiunte da motivi d'ordine socio-giuridico, per cui sono convinto che alla mancanza di serie circostanze ostative fa riscontro l'incombere sempre più pressante di molteplici, valide ragioni che danno vigore, attualità ed urgenza alla proposta, che ritengo di dover formulare, di affidare in concessione l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione del gioco del lotto.

Le menzionate ragioni possono sintetizzarsi:

a) nella convenienza economica derivante dalla maggiore produttività che, in termini di rapporto tra costi e ricavi, la gestione delegata denota rispetto a quella diretta;

b) nella convenienza d'ordine fiscale e quindi di natura istituzionale conseguente alle maggiori possibilità di sostegno e di incremento del gioco che la gestione appaltata presenta rispetto a quella esercitata dallo Stato;

c) nella convenienza che il Ministero delle finanze ritrarrà dalla possibilità di impiegare il personale attualmente adibito allo specifico settore in compiti istituzionali più importanti e produttivi, prima di pensare ad altre assunzioni;

d) nella convenienza, di puro carattere amministrativo, derivante dalla possibilità di fornire i servizi in questione con organizzazione, forme e modi costantemente adattabili alla continua evoluzione delle tecniche operative;

e) nella possibilità di porre fine all'ibrida disciplina del rapporto di lavoro concernente il personale delle ricevitorie, fonte di sperequazione e di inconvenienti di varia natura.

E sono tante e tali codeste ragioni che l'eventuale venir meno, per difetto di calcolo od errore di previsione, della ragione indicata sotto la lettera *a*), non si palesa sufficiente ad attenuare nè ad infirmare la validità delle conclusioni a cui si perviene.

Del resto, valide indicazioni nel senso della gestione delegata provengono, come si è visto, dalla Germania e dalla Svizzera, oltre che dalla Francia dove il lotto è pure esercitato in appalto, nonchè dalla positiva, consolidata esperienza che direttamente si è fatta in Italia con la concessione — sotto vigilanza dello Stato — dell'espletamento delle attività relative ai concorsi pronostici. E può non essere solo un fatto di curiosità storica ricordare che nella stessa repubblica di Genova, dopo appena dieci anni dalla sua invenzione, la gestione del lotto fu esercitata in appalto.

L'avvio e la disciplina della gestione in concessione del gioco del lotto possono essere previsti:

dal presente disegno di legge che contiene tra l'altro, norme di delega per la sistemazione del personale delle ricevitorie;

da un regolamento di esecuzione;

da una specifica convenzione di concessione che regolerà in concreto ed in funzione di capitolato d'oneri, gli aspetti particolari del rapporto concessivo, all'atto in cui esso sarà instaurato.

Tenuto conto che va riservato all'Amministrazione finanziaria l'approntamento dello schema del regolamento e la formulazione del modello di convenzione da porre in essere all'atto della concessione, il presente disegno di legge dovrà dare attuazione all'innovazione fondamentale della gestione delegata del gioco del lotto.

Il disegno di legge disciplina *ex novo*, in maniera organica e non frammentaria, la specifica materia, in armonia con i princìpi già delineati ed al fine di aggiornarne e coordinarne tutte le disposizioni.

Il disegno di legge si compone dei seguenti quattro titoli:

titolo I, sulla disciplina del gioco;

titolo II, sulla gestione del gioco;

titolo III, sulle sanzioni a tutela dell'ordinamento del gioco e contro l'esercizio abusivo di esso;

titolo IV, sulle disposizioni transitorie e finali.

Sotto il *titolo I* sono raggruppate le disposizioni che concernono la disciplina del gioco.

Al riguardo, esso deve conservare la struttura tradizionale, senza escludere la possibilità di recepire talune modificazioni, di contenuto marginale, suggerite dall'esperienza e da motivazioni di carattere pratico.

Infatti fra le sorti del gioco viene prevista la soppressione di quella relativa all'estratto determinato, dato il limitato esercizio che si è sempre imposto a tale tipo di giocata e stante il macchinoso congegno operativo che codesta limitazione ha comportato e comporta: il fatto è che, poichè per la sorte in parola, il premio previsto (52,20 volte la posta) è elevato in rapporto alle possibilità di sortita (1/90), il legislatore si è già preoccupato di stabilire un importo massimo, valevole per tutto il territorio nazionale, entro il quale possono effettuarsi le giocate; tale importo (lire 500 mila) viene periodicamente ripartito dal Ministero fra le varie intendenze e da queste fra le diverse ricevitorie, alcune delle quali pertanto non sempre ne sono destinatarie. Le difficoltà pratiche poste dalla limitazione che sarebbero ancora più marcate in regime di gestione delegata, consigliano l'eliminazione della sorte non essendo per altro compensate dal modesto importo di gioco che se ne può ricavare e che comunque si riverserà verosimilmente su altre combinazioni.

Posto poi che attualmente, sia pure in astratto, sono formulabili giocate su qualunque quantità di numeri, nell'ambito ovviamente di quelle che costituiscono il gioco, credo di recepire pure la proposta di limitare a dieci numeri le possibilità di giocata, in quanto ciò consente di semplificare le operazioni di formulazione del gioco e di verifica delle schede senza tuttavia alterare negativamente le caratteristiche essenziali del gioco stesso, dal momento che le combinazioni su una nutrita serie di numeri

hanno scarsa pratica poichè l'entità dei premi e l'interesse dei giocatori decrescono nella misura in cui i numeri giocati aumentano.

Ritengo degna di rilievo la modifica che prevede che le estrazioni vengano svolte per tutte e dieci le ruote tradizionali in Roma, in un contesto unificato di operazioni che consentirà di ridurre i dispendi, i disservizi e le difficoltà di vario ordine che l'attuale sistema di estrazioni autonome per ciascuna ruota comporta.

Peraltro, l'estrazione unificata non solo ne facilità l'attuazione con apparecchiature elettroniche o comunque con aggiornati congegni meccanizzati, ma ne consentirà pure la diffusione televisiva: il che, se sarà realizzato, permetterà di conservare, però in forma aggiornata e comunque in modo più completo, comodo, gradevole e penetrante, quel connotato di pubblicità e di immediata conoscenza dei risultati estrazionali che è sempre stato tipico del gioco in quanto soddisfa pure le esigenze emotive di chi lo pratica.

Circa la composizione della commissione che dovrà sovrintendere alle operazioni di estrazione e che sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, è stato previsto di includervi un rappresentante del comune di Roma allo scopo di mantenere alla fase più importante del gioco quella componente locale che è stata una costante della sua tradizione.

Distinte dalla commissione ora menzionata sono le commissioni zonali previste per la verifica e la determinazione delle schede vincenti la cui composizione viene regolata in funzione non solo della necessità di garantire la fede pubblica, ma anche e soprattutto dall'esigenza di riservare allo Stato il controllo di operazioni destinate ad avere diretta e determinante rilevanza finanziaria in quanto le vincite, come per altro attualmente avviene, finiranno col gravare sul gettito spettante allo stesso Stato. Infatti è opportuno prevedere per la gestione delegata la sola corresponsione di un aggio e conservare allo Stato i risultati finanziari dell'andamento del gioco. Per altro questi risultati restano aleatori, ravvisandosi la necessità, nell'evidenziato proposito di non alterare i connotati tradizionali del gioco, di lasciare le vincite sganciate da qualsiasi forma di totalizzatore. A tal proposito resta sufficiente, come clausola parzialmente correttiva a garanzia dell'erario, la disposizione, già a lungo sperimentata, di limitare ad un determinato importo la somma massima della vincita conseguibile con ciascuna scheda, somma che, già aggiornata a lire 100 milioni con la legge 6 luglio 1974, n. 318, è opportuno fissare in lire 150.000.000 per adeguarla ai valori monetari ulteriormente mutati.

In ordine alle determinazioni sulle vincite adottate dalle commissioni di zona è prevista l'esperibilità di opposizioni e reclami alle stesse commissioni e la prosecuzione di ulteriori reclami avanti ad un'apposita commissione centrale.

Precise norme sono poi previste:

per la validità delle giocate;

per il loro annullamento o la loro esclusione dal gioco, quando si verificano circostanze e fatti, specificamente indicati, che li rendano necessari;

per la custodia delle matrici delle schede in appositi archivi di sicurezza, eccetera.

Comunque, tutte le disposizioni nelle quali si articola la nuova regolamentazione del gioco sono improntate al nuovo tipo di gestione che s'intende attuare.

Può apparire frequente ed abusato, nel disegno di legge, il rinvio alla fonte regolamentare o amministrativa della disciplina di parecchi aspetti esecutivi degli istituti più rilevanti che costituiscono l'ordinamento del gioco (dalle modalità della sua formulazione ai prezzi minimi e massimi delle giocate; dal controllo delle vincite alle modalità della loro pubblicazione, ecc.); ma ciò è imposto dall'esigenza di riservare alla disciplina medesima quel carattere di elasticità che in ogni tempo ne potrà consentire la pronta adattabilità all'evolvere delle esigenze operative. L'argomento è di notevole rilievo soprattutto per quanto attiene ai sistemi da porre in uso al fine della formulazione del gioco e del controllo delle giocate: non potendosi più rinviare la sostituzione delle tradizionali bollette da scritturare a mano, con schede precompilate che

da un lato consentiranno l'espressione del gioco da parte dello stesso giocatore e dall'altro ne agevoleranno il controllo, anche a mezzo di apposite apparecchiature (lettori ottici o analoghi congegni).

Il *titolo II* comprende le norme di diretto riferimento alla gestione del gioco in concessione.

Nessuna limitazione di carattere istituzionale credo di dover prevedere nei confronti della persona del gestore, il quale potrà essere indifferentemente un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico, una persona fisica od una persona giuridica: quale condizione di merito essenziale, in ogni caso, è previsto che egli offra, a giudizio dell'Amministrazione, adeguate garanzie di attitudine all'espletamento proficuo delle attività inerenti all'esercizio del gioco.

Come regola normale per l'affidamento della concessione è prevista la gara per licitazione privata, da indirsi dall'Amministrazione sulla base di un aggio opportunamente calcolato. Tuttavia ritengo di proporne pure l'affidamento per trattativa privata, ove la gestione venga conferita ad un ente pubblico o d'interesse nazionale che abbia finalità culturali, ricreative, sportive o assistenziali: il perseguimento di queste finalità può ben giustificare la particolare disposizione di favore.

La costituzione del rapporto di concessione sarà in ogni caso subordinata, a garanzia dei diritti dello Stato nascenti dalla concessione stessa, alla prestazione di una congrua cauzione, il cui ammontare verrà inizialmente determinato in ragione di un sesto della media dei proventi lordi annui del biennio precedente all'esercizio del rapporto, al netto della somma di competenza dei raccoglitori.

Stabilite le condizioni per l'adeguamento della cauzione, il disegno di legge demanda alla convenzione la determinazione della modalità e dei beni con cui dovrà essere costituita.

Degne di menzione sono le disposizioni previste in ordine alle responsabilità del gestore, tanto nei confronti dell'Amministrazione che dei partecipanti al gioco, nonchè le norme concernenti la figura degli addetti alla raccolta del gioco, i quali ne prenderanno autorizzazione dal gestore, senza che nessuna responsabilità potrà essere fatta risalire allo Stato da tale incarico. È inoltre espressamente previsto, ad evidente garanzia dell'Amministrazione, che i ricevitori o raccoglitori che dir si voglia, nell'espletamento dello specifico compito, non saranno da considerarsi incaricati di un pubblico servizio, ma agiranno quali incaricati e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti al gioco. In correlazione con questo principio, viene stabilito che il compenso complessivo spettante ai raccoglitori, per quanto incorporato nell'importo delle giocate, sarà, a carico dei giocatori.

Sono poi previste norme di legge da svilupparsi, ove del caso, col regolamento o in sede di convenzione, concernenti:

il versamento allo Stato, in apposito conto corrente postale amministrato dal Ministero delle finanze, da parte del gestore dell'importo complessivo delle giocate settimanali, indipendentemente dai versamenti che saranno a lui effettuati, a tale titolo, dai raccoglitori;

il prelievo dal conto corrente, da parte del Ministero, dei fondi che occorrerà mettere a disposizione del gestore per il pagamento delle vincite, posto che sarà a lui demandato anche tale adempimento;

il periodico rendiconto che il gestore dovrà presentare al menzionato Ministero in ordine ai premi pagati e a quelli di cui non sarà stato possibile effettuare il pagamento e che pertanto andranno riversati nel conto corrente postale;

la contabilità che il gestore dovrà tenere presso le sedi di zona e, in funzione riepilogativa, presso la sede centrale, in ordine al numero e all'importo dei mezzi di convalida impiegati a comprova del pagamento delle poste, alle poste riscosse ed al loro versamento nel già citato conto corrente postale;

gli organi dell'Amministrazione dello Stato (Ministero delle finanze e suoi uffici periferici e Ragioneria generale dello Stato) cui sarà affidato il controllo della suddetta contabilità, fermo il fatto che quella generale di fine esercizio sarà pure soggetta al riscontro della Corte dei conti.

In rapporto all'eventuale esigenza di accentuare i controlli dello Stato in ordine all'entità delle giocate, viene stabilito che il regolamento potrà prevedere che la fornitura dei contrassegni o degli altri eventuali mezzi di convalida delle giocate, venga effettuata, a spese del gestore, direttamente dall'Amministrazione statale o con il suo controllo.

È inoltre previsto che le spese per rimborsi o compensi inerenti agli interventi dei componenti le commissioni e all'esecuzione dei controlli, saranno a carico del gestore. Esse saranno liquidate secondo le vigenti disposizioni normative o professionali (quest'ultimo riferimento è attinente all'intervento dei notai), fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Infine, viene stabilito, solo come norma di garanzia, che il gioco possa essere gestito, oltre che per concessione, anche in maniera diretta dall'Amministrazione delle finanze, secondo la disciplina del gioco contenuta nel titolo I e nei modi e nella forma che il regolamento al riguardo riterrà di poter statuire.

Il *titolo III* del disegno di legge tratta delle sanzioni penali poste a tutela della privativa del gioco. Esse sono state in massima parte estrapolate dalla vigente legge sul lotto, per essere inserite nel presente testo, al fine di assicurare ad esso la debita organicità. Nel contempo se ne è curato l'aggiornamento, per adeguare l'entità delle sanzioni pecuniarie (multe ed ammende) ai mutati valori monetari e per integrare le fattispecie criminose alle nuove norme sul gioco: in particolare, a tal proposito, sono stati previsti come reati — salvo che i fatti non costituiscano delitti più gravi — la contraffazione dei contrassegni o degli altri sostitutivi mezzi di convalida delle giocate e il loro uso, nonchè il procacciamento e l'uso illegali dei predetti contrassegni ufficiali o degli altri mezzi sostitutivi di essi.

Maggiori chiarimenti richiedono le norme contenute nel *titolo IV*. Esso, dedicato alle norme transitorie e finali, si compone di due capi, dei quali il primo è relativo alle disposizioni concernenti l'utilizzazione e il collocamento del personale delle ricevitorie e la destinazione del Fondo, il secondo alle altre occorrenti norme.

Di particolare rilievo è la regolamentazione di raccordo per il passaggio dalla gestione diretta a quella delegata, il cui inizio è previsto per il 1° gennaio 1980.

Nell'ambito di codesta regolamentazione vanno menzionati i criteri prescelti per la sistemazione del personale delle ricevitorie: essi — come si è già accennato — sono ispirati all'esigenza di contemperare al massimo le aspettative di pensionamento acquisite dal personale che già vanta una lunga ed operosa attività di lavoro, con le attese dell'Amministrazione di poter utilizzare in più proficui compiti istituzionali quella parte del personale stesso che non avendo raggiunto l'età massima per il mantenimento nell'impiego, opterà per la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro.

Pertanto, mentre da una parte sono previste norme atte a favorire, entro limiti abbastanza equi, l'esodo volontario, viene stabilito che i dipendenti delle ricevitorie del lotto che permarranno in servizio saranno inquadrati con effetto dal 1° gennaio 1980, nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e in base all'anzianità posseduta alla data in cui ne è previsto l'inquadramento, con pieno riconoscimento a tutti gli effetti della detta anzianità.

Le norme sull'esodo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi:

1) abbassamento del limite di età dagli attuali 70 (articolo 6 della legge n. 699 del 1967) ai 65 anni compiuti, per uniformare la disciplina a quella degli altri impiegati amministrativi dello Stato e collocamento a riposo obbligatorio, con il trattamento di quiescenza e di buonuscita di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, per tutti i dipendenti che, al 31 dicembre 1979, ancora in servizio, abbiano compiuto il 65° anno di età; tut-

tavia appare equo stabilire che a tale personale venga riconosciuta, all'atto del forzoso collocamento a riposo ed ai soli fini pensionistici, un'anzianità pari a quella che ciascun dipendente conseguirebbe ove fosse mantenuto in servizio fino al 70° anno di età;

2) esodo volontario per i dipendenti in servizio che, alla data del 31 dicembre 1979, non abbiano compiuto il 65° anno di età, con concessione dei benefici di cui appresso, sviluppantisi attraverso le seguenti fasi:

a) inquadramento con effetto dal 31 dicembre 1979, in soprannumero e con conservazione, ove richiesta, della qualifica di provenienza, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e dell'anzianità posseduta da ciascun dipendente alla citata data del 31 dicembre 1979;

b) contemporaneo collocamento a riposo con concessione, ai soli fini della liquidazione della pensione, del passaggio alla qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella risultante alla data di effettuazione dell'accennato inquadramento e con applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento di quiescenza per gli impiegati civili dello Stato;

c) aumento, ai soli predetti fini della liquidazione della pensione, di sette anni dell'anzianità posseduta, da aggiungersi al periodo già maturato alla data di effetto dell'esodo (credo sia congruo, rispetto ad altri eventuali minori periodi, l'aumento di sette anni, stante anche la considerazione che, come si è già avuto occasione di rilevare, il limite di pensionamento del personale in parola è attualmente fissato al 70° anno di età).

Qualora poi, alla data del collocamento a riposo, il dipendente godesse già del trattamento economico corrispondente alla più elevata classe di stipendio della carriera di appartenenza, saranno attribuiti, sempre ai fini della determinazione della pensione, cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento.

La liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale che fruirà delle norme sull'esodo, sarà effettuata a carico dell'ente fondo, secondo le disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 699;

3) divieto per i singoli dipendenti collocati a riposo ai sensi del disposto di cui al precedente numero 2), di assunzione in impieghi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e contestuale statuizione che ciascuno dei benefici indicati nelle lettere *b*) e *c*) dello stesso numero 2), se previsto anche da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta.

Circa il « Fondo per il trattamento di quiescenza e per gli altri assegni straordinari al personale del lotto », si precisa che ne è previsto lo scioglimento con effetto dal 1° gennaio 1980, previe le necessarie operazioni di liquidazione a cura di un apposito commissario, coadiuvato da un funzionario del Ministero delle finanze e da un altro del Ministero del tesoro, da nominarsi con decreto del Ministro delle finanze. Il commissario liquidatore dovrà esaurire il proprio incarico entro il 31 dicembre 1980, salvo la proroga eccezionale di ulteriori mesi sei.

Le attività del Fondo saranno trasferite, come innanzi si è precisato dallo Stato.

Norme espresse, infine, vengono previste per il tempestivo e compiuto espletamento degli adempienti che residueranno a carico di titolari o reggenti delle ricevitorie, in ordine alle gestioni che si chiuderanno il 31 dicembre 1979, nonchè per la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto locali adibiti a ricevitorie del lotto pubblico e scadenti posteriormente alla detta data del 31 dicembre 1979.

Onorevoli senatori, con queste premesse, considerazioni, chiarimenti, e conclusioni ho l'onore di presentare alla vostra benevola attenzione il presente disegno di legge. Esso, vuole essere un meditato contributo alla soluzione di un grosso problema, senza pretese di definitività, stante soprattutto il fatto che, per l'assetto conclusivo delle norme concernenti l'assorbimento e l'esodo del personale delle ricevitorie sarà opportuno che Governo e Parlamento tengano conto delle indicazioni che le organizzazioni sindacali vorranno responsabilmente dare.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISCIPLINA DEL GIOCO

Art. 1.

L'organizzazione e l'esercizio del gioco del lotto sono riservati allo Stato e sono affidati al Ministero delle finanze, il quale ne espleta la gestione in concessione secondo le norme previste nella presente legge.

Art. 2.

Le giocate si effettuano con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali estratti a sorte, determineranno le vincite.

Art. 3.

Possono farsi giocate su una quantità massima di dieci numeri, sopra una sola ruota o sopra tutte e dieci le ruote di cui al successivo comma, sulle sorti di estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le ruote del gioco nazionale sono le seguenti: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Le estrazioni dei numeri sui quali si fonda il gioco si effettuano pubblicamente in Roma, ogni settimana per tutte e dieci le ruote, con le modalità stabilite nel regolamento e secondo un calendario compilato ogni anno dal Ministero delle finanze che ne stabilisce anche l'ora.

Alle estrazioni, che avvengono a cura e spese del gestore, sovrintende una commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dell'Ammi-

nistrazione delle finanze, uno in rappresentanza del comune di Roma ed uno in rappresentanza del gestore. La presidenza della commissione compete al funzionario della Amministrazione finanziaria di qualifica più elevata.

Art. 5.

I premi del gioco del lotto sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice	10,5 volte la posta
Ambo	250 volte la posta
Terno	4.250 volte la posta
Quaterna	80.000 volte la posta
Cinquina	1.000.000 di volte la posta

Art. 6.

Le giocate si ricevono su appositi moduli o biglietti o altri analoghi documenti, genericamente denominati schede.

Le caratteristiche e i tipi delle schede di gioco, le modalità di convalida delle giocate e i prezzi delle singole schede giocate sono stabiliti e possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

La scheda deve essere compilata dal giocatore, secondo le norme di formulazione del gioco che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, con chiarezza e diligenza in ogni sua parte e deve contenere la data dell'estrazione e l'indicazione della ruota o delle ruote cui la giocata si riferisce, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti.

Il giocatore inoltre, prima della consegna della scheda per la convalida, deve assicurarsi che vi sia perfetta corrispondenza tra i dati indicati nelle diverse parti di essa: la mancata corrispondenza con la matrice dei numeri vincenti comporta il rifiuto della vincita.

Art. 8.

Qualora, tanto nella matrice che nelle altre parti della scheda, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale in cui la giocata stessa è stata ricevuta.

Qualora vi sia discordanza nell'indicazione della ruota fra la matrice e le altre parti della scheda, oppure in queste ultime sia omessa tale indicazione, la giocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice.

Art. 9.

Il prezzo di ciascuna scheda giocata può essere ripartito, a volontà del giocatore, tra le diverse sorti ammesse.

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scheda, comunque sia ripartito il prezzo dell'intera giocata, non può eccedere la somma di lire 150 milioni; in caso di vincita eccedente, essa è ridotta al detto importo senza altro diritto per il giocatore.

Art. 10.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti e possono essere modificati i limiti minimi delle giocate per una o più ruote o per tutte e dieci le ruote.

Art. 11.

Qualora, dopo la convalida delle schede, una o più matrici subiscano alterazioni tali da rendere irriconoscibili le giocate, il ricevitore deve darne immediata comunicazione al competente ufficio di zona del gestore.

Il ricevitore inoltre deve prima dell'estrazione esporre nel locale ove si effettuano le giocate un elenco delle schede alterate e proposte per l'annullamento, avvertendo che i giocatori potranno ritirare l'importo delle giocate restituendo la parte figlia della scheda e previo nulla osta della commissione di cui al successivo articolo 15.

Art. 12.

Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute e convalidate nelle forme e condizioni previste, le relative matrici siano state depositate nell'archivio di zona prima dell'estrazione.

L'archivio è costituito da uno o più locali o da armadi corazzati che diano adeguate garanzie di sicurezza, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'archivio prima dell'estrazione, le giocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il giocatore ha diritto al rimborso della somma giocata dietro consegna della parte figlia della scheda e nulla osta della commissione indicata nell'articolo 15.

L'ufficio di zona del gestore dà notizia al pubblico dell'annullamento delle giocate mediante avviso da affiggersi, per sei giorni consecutivi a cominciare dal lunedì successivo all'estrazione alla quale le schede annullate si riferiscono, nei locali della propria attività e in quelli dei ricevitori presso i quali sono state effettuate le giocate.

Art. 14.

Le matrici delle schede devono essere custodite nell'archivio esistente presso ciascuna zona fino all'ultimazione delle operazioni di verifica e di determinazione delle schede vincenti e fino a che siano stati esaminati e definiti le opposizioni e i reclami di cui al successivo articolo 24.

Compiuti tali adempimenti, le matrici saranno consegnate in custodia al gestore, il quale provvederà a conservarle per almeno due anni dalla data della corrispondente estrazione.

Art. 15.

La custodia delle matrici viene effettuata mediante deposito di esse nell'archivio, per

la cui apertura occorre l'intervento simultaneo dei componenti di una commissione costituita da un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, da un notaio e da un rappresentante del gestore; il notaio può essere sostituito da un funzionario dello Stato.

La commissione è nominata dal competente organo periferico dell'Amministrazione delle finanze.

La commissione deve controllare la regolarità delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando, all'atto del deposito, l'ammontare delle matrici da custodire nonchè gli estremi di quelle accertate mancanti e delle giocate delle quali ratifica l'annullamento proposto.

La commissione, che è responsabile dell'attività di controllo ad essa demandata, può avvalersi, per le operazioni materiali, di collaboratori incaricati dall'Amministrazione delle finanze fra i propri dipendenti.

Art. 16.

Qualora per qualsiasi motivo la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al gioco deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il giocatore ha diritto al solo rimborso della somma giocata dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.

Art. 17.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui al successivo articolo 22 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite o un'alterazione tale da rendere impossibile il controllo, le matrici distrutte o alterate saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi giocatori avranno diritto solamente al rimborso della somma giocata dietro consegna della parte della scheda in loro possesso.

La medesima norma sarà applicata qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o la sua irregolare chiusura.

Art. 18.

La mancanza delle matrici, rilevata prima dell'introduzione nell'archivio, deve essere comunicata al pubblico dai ricevitori nei locali della loro attività.

Nei casi di esclusione dal gioco delle matrici che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 16 e 17, incombe al gestore l'obbligo di farne segnalazione ai ricevitori, i quali provvederanno a fare la prescritta pubblica comunicazione.

L'esclusione dal gioco opera anche in caso di mancanza o di difetto della pubblicazione prevista nei commi precedenti.

Art. 19.

L'importo delle giocate annullate nei casi previsti dagli articoli 13, 16 e 17 deve essere reclamato entro quindici giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso tale termine non si fa più luogo al rimborso.

Art. 20.

I risultati delle estrazioni debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante bollettino ufficiale, vistato dal presidente della commissione di cui al precedente articolo 4, da pubblicarsi a cura e spese del gestore secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 21.

Il gestore, sulla scorta dei risultati estrazionali, procede alla verifica delle schede presentate come vincenti ai ricevitori presso i quali sono state effettuate le giocate o direttamente al proprio ufficio di zona.

Art. 22.

La commissione d'archivio, sulla scorta delle schede ad essa inoltrate come vincenti dal gestore dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo, pro-

cede, tenuti presenti i risultati delle estrazioni, alle operazioni di riscontro e di determinazione delle vincite, previo confronto delle schede ad essa esibite con le corrispondenti matrici custodite nell'archivio.

Per le schede comportanti singolarmente una vincita di importo non superiore a lire 200.000, la commissione potrà procedere alle operazioni indicate nel precedente comma con il metodo dello scandaglio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

In caso di eccezionale quantità di schede da verificare, portanti singolarmente vincite per un importo superiore a lire 200.000, la commissione di zona potrà essere coadiuvata nei suoi compiti da una o più commissioni sussidiarie da nominarsi secondo la composizione e con le modalità previste dal precedente articolo 15, commi primo e secondo.

Per le vincite indebitamente pagate sulla base di schede che dovessero risultare non vincenti, sono responsabili il gestore e la commissione d'archivio, quest'ultima limitatamente alle schede da essa verificate.

Art. 23.

Per le attività materiali, inerenti alle operazioni di riscontro, la commissione può avvalersi di collaboratori incaricati dall'Amministrazione delle finanze tra i propri dipendenti.

Un bollettino ufficiale edito per ogni zona a cura e a spese del gestore e vistato dal presidente della commissione d'archivio pubblica settimanalmente, nel giorno da stabilirsi con decreto ministeriale, i risultati delle operazioni di verifica e di determinazione delle vincite e i numeri d'ordine delle schede dichiarate vincenti.

Copia del bollettino deve essere inviato ai ricevitori del gioco che provvederanno ad affiggerlo nei locali della loro attività.

Art. 24.

Entro il termine di otto giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle schede

vincenti nel bollettino di cui al precedente articolo, il giocatore può presentare, per schede comportanti singolarmente vincite non superiori a lire 200.000, opposizione alla commissione di zona.

Nel caso di vincite di importo superiore a quello indicato nel precedente comma, il giocatore può inoltrare reclamo alla medesima commissione nel termine indicato nello stesso comma.

La mancata possibilità di consultare il bollettino ufficiale delle vincite non evita al giocatore la decadenza dall'opposizione o dal reclamo previsti nei precedenti commi.

Art. 25.

Presso ogni sede di zona la commissione procederà, sulla base di un ulteriore esame delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione definitiva delle opposizioni e all'esame dei reclami entro trenta giorni dalla data in cui essi sono pervenuti, redigendone verbale e disponendo, in caso di accoglimento, le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno poi essere pubblicate sul bollettino di cui al precedente articolo 23.

Art. 26.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del reclamo, da effettuarsi al giocatore a cura dell'ufficio di zona del gestore, è ammesso ricorso alla commissione centrale in Roma, tramite lo stesso ufficio di zona.

La medesima commissione è competente a conoscere altresì di qualsiasi altro ricorso avverso lo svolgimento e l'organizzazione del gioco.

La commissione è formata da un rappresentante dell'Amministrazione centrale delle finanze che la presiede, da un rappresentante del gestore e da un notaio, sostituibile da un funzionario dello Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

Le nomine di cui al precedente comma sono effettuate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 27.

Le decisioni della commissione centrale devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e devono essere pubblicate sul bollettino ufficiale, previsto dall'articolo 23, immediatamente susseguente.

Art. 28.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alle decisioni delle opposizioni o dei ricorsi, dovrà essere esercitato in giudizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito dell'opposizione alla commissione di zona o del ricorso alla commissione centrale.

Foro competente è quello dell'ufficio di zona del gestore nella cui circoscrizione è stata effettuata la giocata.

Art. 29.

Nessuna vincita può essere pagata e nessun rimborso può essere effettuato senza la presentazione della parte figlia della scheda, entro quindici giorni dalla data della estrazione cui essa si riferisce, ai soggetti indicati nell'articolo 21, i quali devono rilasciarne ricevuta.

La mancata presentazione della parte figlia nel termine indicato nel precedente comma, comporta la prescrizione della relativa vincita.

Art. 30.

Il pagamento della vincita è sempre eseguito alla posta risultante uniforme nella matrice e nelle altre parti della scheda.

Quando vi è differenza tra l'una e le altre, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto è disposto nel successivo articolo.

Art. 31.

Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun riparto fra le diverse sorti del

prezzo giocato, l'intero prezzo si intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati.

Art. 32.

Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente indicate nella scheda, risulti inferiore o superiore al prezzo per il quale la giocata è stata convalidata, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo per il quale la scheda risulta giocata.

Art. 33.

Le vincite al lotto sono soggette alla ritenuta erariale dell'1 per cento; se l'importo della vincita supera, per ciascuna scheda, lire 20.000.000 la ritenuta è del 2 per cento.

TITOLO II

GESTIONE DEL GIOCO

Art. 34.

La gestione del gioco è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 1, con decreto del Ministro delle finanze, a persone fisiche o giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità, con la corresponsione di un aggio come previsto dal successivo articolo 39.

L'aggiudicazione è fatta per licitazione privata. Tuttavia è ammessa la trattativa privata, ove l'Amministrazione ritenga di conferire la gestione ad un ente di diritto pubblico o d'interesse nazionale che abbia finalità culturali, ricreative, sportive o assistenziali.

L'esercizio della concessione è regolato da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle finanze e il gestore. Nella convenzione potranno essere previste clausole penali per il caso di specifiche inadempienze del gestore.

Art. 35.

La costituzione del rapporto di concessione è in ogni caso subordinata, a garanzia esclusiva dei diritti derivanti allo Stato dal rapporto stesso, alla prestazione, da parte del gestore o da altri per lui, di una cauzione, il cui ammontare è inizialmente determinato in ragione di un sesto della media dei proventi lordi annui del bilancio precedente all'esercizio d'inizio del rapporto, al netto della somma di competenza dei ricevitori.

Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione, è diminuito di almeno il 10 per cento o il valore complessivo degli incassi è aumentato per causa consolidata nella misura minima sopra indicata, l'Amministrazione finanziaria con avviso notificato nelle forme di legge, invita il gestore ad integrare la cauzione entro trenta giorni.

Se il gestore non vi provvede, il Ministro delle finanze ne pronuncia con decreto la decadenza, qualora non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni.

Se il valore globale degli incassi è diminuito di almeno il 10 per cento, la cauzione, su richiesta del gestore, è proporzionalmente ridotta.

Le modalità e la specie dei beni da costituire in cauzione saranno determinate nell'apposita convenzione.

Art. 36.

Tutto lo svolgimento del gioco e la gestione avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del gestore sia nei riguardi dei giocatori che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e con il controllo di quest'ultima, che lo espleta nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, dal regolamento e, occorrendo, dalla convenzione.

La responsabilità del gestore e dei suoi ausiliari verso i giocatori, come pure quella dei ricevitori, nello svolgimento delle rispettive attività, è limitata, salvo i casi di dolo o colpa grave, al risarcimento dei danni in

misura comunque non superiore a venti volte la posta pagata.

Il controllo di cui al primo comma non implica responsabilità diretta o sussidiaria dell'Amministrazione nei confronti dei giocatori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del gioco propri funzionari con poteri ispettivi.

Ai funzionari incaricati dei controlli e ai componenti le commissioni previste dagli articoli 4 e 15 vanno corrisposti, a carico del gestore, oltre al rimborso delle spese e al trattamento di missione ove competa, i compensi e le indennità spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative o professionali, fermo restando quanto stabilito, per gli impiegati dello Stato, dall'articolo 16 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 37.

Il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e dovrà costituire un comitato direttivo del quale deve far parte un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Egli deve altresì articolare l'organizzazione territoriale della gestione in uffici di zona aventi circoscrizione provinciale od interprovinciale, non superiore comunque a quella regionale.

Art. 38.

Per la riscossione delle poste il gestore può avvalersi di persone od enti autonomamente autorizzati.

In ogni caso, nessuna responsabilità può essere fatta risalire all'Amministrazione finanziaria nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei ricevitori, i quali nell'esercizio di tale attività non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio, ma agiscono quali incaricati e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti al gioco.

Art. 39.

L'aggio spettante al gestore sarà stabilito dalla convenzione e andrà rapportato ai pro-

venti lordi del gioco, previamente depurati dalla somma spettante ai ricevitori ai sensi del successivo articolo 40.

La convenzione potrà prevedere la periodica revisione dell'aggio, in rapporto ai risultati consolidati dalla gestione.

Art. 40.

Il giocatore è tenuto a corrispondere ai ricevitori, a titolo di rimborso spese e compenso, una somma pari al 7 per cento dell'importo delle sue giocate.

Identica somma è dovuta dal giocatore quando effettua la propria giocata direttamente presso gli uffici del gestore.

La percentuale prevista nei commi precedenti, gravante sul giocatore, è compresa nel prezzo per il quale la giocata viene convalidata e concorre, unitamente alla posta netta, alla determinazinoe dei premi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 41.

Il regolamento potrà prevedere che la fornitura dei contrassegni o degli altri mezzi di convalida delle giocate venga effettuata a spese del gestore, direttamente dall'Amministrazione finanziaria o col suo controllo.

Art. 42.

Tutte le riscossioni effettuate dal gestore e per suo conto dai ricevitori devono essere versate, nel termine da indicarsi nella convenzione, in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze.

Il gestore risponde comunque nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dell'importo delle giocate settimanali, indipendentemente dai versamenti a lui effettuati, a tal titolo, dai ricevitori.

Le modalità e i tempi di versamento degli importi anzidetti dai ricevitori al gestore, saranno regolati con norme da approvarsi con decreto ministeriale.

Il gestore può essere autorizzato a trattenersi, sulle riscossioni suddette la percen-

tuale sull'incasso spettantegli, come aggio, ai sensi del precedente articolo 39.

In ogni caso, la liquidazione definitiva dell'aggio al gestore viene eseguita alla fine di ogni esercizio annuale, secondo le modalità previste dalla convenzione.

Art. 43.

Il pagamento dei premi spettanti ai vincitori secondo le norme della presente legge è effettuato per il tramite del gestore che può anche avvalersi dell'intervento dei ricevitori.

Nel caso di opposizione, da parte di terzi, al pagamento dei premi, il pagamento stesso è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro da eseguirsi contro l'avente diritto, esclusivamente presso il gestore.

L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento può essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del codice di procedura civile od a transazione tra le parti.

Art. 44.

Ai fini del pagamento dei premi di cui al primo comma del precedente articolo 43, il competente organo centrale del Ministero delle finanze mette a disposizione del gestore stesso i fondi occorrenti, prelevandoli dal conto corrente postale di cui al precedente articolo 42.

La convenzione potrà prevedere, con l'osservanza delle necessarie garanzie normative di natura amministrativa e contabile, l'autorizzazione per il gestore a trattenere sulle riscossioni settimanali del gioco, al netto dell'importo di cui al primo comma dell'articolo 39 e del compenso spettante ai ricevitori, l'importo corrispondente all'ammontare delle vincite di una o più estrazioni precedenti, al fine di provvedere al pagamento delle medesime.

Periodicamente il gestore deve rendere conto al competente organo centrale del

Ministero delle finanze dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 43, l'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel conto corrente postale previsto nel precedente articolo 42, intendendosi acquisito allo Stato.

Art. 45.

Il gestore deve tenere presso ogni sede di zona, sotto il controllo del competente organo periferico dell'Amministrazione finanziaria, un'apposita contabilità da cui risultino il numero e l'importo dei mezzi di convalida impiegati a comprova del pagamento delle poste, le poste riscosse ed il loro versamento nel conto corrente postale di cui all'articolo 42.

Una contabilità generale riepilogativa sarà tenuta dal gestore presso la sede generale in Roma, sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 46.

Il competente organo periferico dell'Amministrazione finanziaria tiene per ciascuna sede di zona del gestore una speciale contabilità dei contrassegni da lui ricevuti, di quelli consegnati ai ricevitori del gioco e di quelli impiegati da questi ultimi, nonchè una contabilità della riscossione delle poste di partecipazione al gioco e del loro versamento nel conto corrente di cui all'articolo 42.

Presso il Ministero delle finanze, sulla scorta delle contabilità speciali indicate nel precedente comma e sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato, sarà tenuta, per ogni esercizio finanziario, un'apposita contabilità generale soggetta a riscontro da parte della Corte dei conti.

Art. 47.

Alla fine di ogni esercizio annuale, i risultati della gestione formeranno oggetto, da

parte del competente organo centrale dell'Amministrazione finanziaria, di una dettagliata relazione amministrativo-contabile, la quale è trasmessa per l'approvazione al Ministro delle finanze.

Le eventuali ricorrenti carenze, che dovessero risultare dalla gestione, come strutturalmente pregiudizievoli del gettito del gioco, consentiranno al Ministero delle finanze la revoca immediata della concessione senza che da ciò il gestore possa accampare diritto ad indennizzo alcuno.

Ai fini di quanto previsto nei precedenti commi nonchè del disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 39, alla chiusura di ciascun esercizio, che coinciderà con l'anno solare, il gestore deve presentare al competente organo centrale dell'Amministrazione finanziaria copia del bilancio o del rendiconto della gestione debitamente relazionato.

Art. 48.

Oltre che per concessione in base alle norme della presente legge, la gestione del lotto potrà essere espletata direttamente dall'Amministrazione finanziaria, secondo le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto applicabili, e nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dalle norme da emanarsi col regolamento previsto dall'articolo 63.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 49.

Chiunque eserciti il gioco del lotto pubblico, senza averne ottenuto la gestione a norma dell'articolo 1 o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50.000.000.

Art. 50.

È punito come violazione del monopolio di Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, s'intende proibito qualsiasi lotto svolto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Chi viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo, è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'impresa o nell'organizzazione del lotto clandestino, è punito, per il solo fatto della partecipazione a tale gioco, con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate nelle precedenti disposizioni del presente articolo, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.000.000.

Art. 51.

È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri e con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Art. 52.

Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate fino al doppio se il reato è commesso col mezzo della stampa o della radiotelevisione.

Art. 53.

Chiunque contraffà i contrassegni o gli altri eventuali mezzi di convalida delle schede su cui si ricevono le giocate del lotto, ovvero, non avendo partecipato nella con-

traffazione, fa uso di tali contrassegni o mezzi contraffatti, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 400.000 a lire 800.000.

Art. 54.

Chiunque, essendosi procurati i veri contrassegni o gli altri mezzi di convalida delle schede indicati nell'articolo precedente, ne fa indebito uso a profitto di sè o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1.200.000.

Art. 55.

Per quanto non previsto nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice penale in quanto ne ricorrano gli elementi e le condizioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme sul personale delle ricevitorie e sull'Ente di fondo

Art. 56.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 57, primo comma, numero 1), e salva la facoltà delle dimissioni volontarie, gli impiegati del ruolo del personale del lotto che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio presso le relative ricevitorie, saranno inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1980, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e in base all'anzianità possedute alla data in cui ne è previsto l'inquadramento, con pieno riconoscimento a tutti gli effetti della detta anzianità.

Il ruolo della carriera esecutiva indicato nel precedente comma verrà aumentato di un numero eguale alla consistenza quantitativa del personale in parola, nonchè del numero corrispondente alla quantità dei posti di organico non coperti alla data del 31 dicembre 1979 nel ruolo dei ricevitori e nei ruoli ordinario ed aggiunto degli aiuto ricevitori: tali ruoli, alla data anzidetta, saranno soppressi.

Le somme maturate a tutto il 31 dicembre 1979 a favore del personale indicato nel primo comma, a titolo di indennità di buonuscita e di trattamento di quiescenza, saranno versate dall'Ente fondo di cui al successivo articolo 59 rispettivamente all'ENPAS e al corrispondente capitolo d'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 57.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, per il personale del ruolo delle ricevitorie del lotto, norme delegate intese a favorirne l'esodo, sulla base dei seguenti princìpi:

1) pensionamento obbligatorio, con il trattamento di quiescenza e di buonuscita di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, per tutti i dipendenti che, al 31 dicembre 1979, abbiano compiuto il 65° e non superato il 70° anno di età e siano ancora in servizio per effetto del disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 699; a ciascuno dei detti dipendenti sarà attribuita, ai fini pensionistici, all'atto del collocamento a riposo un'anzianità di servizio pari a quella che egli conseguirebbe ove rimanesse in servizio sino al compimento del 70° anno di età;

2) esodo volontario, a espressa e irrevocabile domanda degli interessati, da presentarsi entro perentori termini, per i dipendenti in servizio che, alla data del 31 dicembre 1979, non abbiano compiuto il 65° anno di età, con concessione dei benefici di cui appresso, sviluppantisi attraverso le seguenti fasi:

a) inquadramento con effetto dal 31 dicembre 1979, in soprannumero e con

conservazione, ove richiesta, della qualifica di provenienza, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e dell'anzianità possedute da ciascun dipendente alla predetta data del 31 dicembre 1979;

b) contemporaneo collocamento a riposo con concessione, ai soli fini della liquidazione della pensione, del passaggio alla qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella risultante alla data di effettuazione dell'accennato inquadramento e con applicazione delle norme vigenti sul trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato;

c) aumento, ai soli predetti fini della liquidazione della pensione, di sette anni dell'anzianità posseduta, da aggiungersi al periodo già maturato alla data indicata nella precedente lettera *a*). Qualora a tale data il dipendente godesse già di trattamento economico corrispondente alla più elevata classe di stipendio della qualifica terminale della carriera di appartenenza, saranno attribuiti, sempre ai fini della determinazione della pensione, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento;

3) divieto, per i dipendenti collocati a riposo ai sensi del disposto di cui al precedente numero 2), di assunzione in impieghi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici e contemporanea statuizione che ciascuno dei benefici indicati nelle lettere *b*) e *c*) dello stesso numero 2), se anche previsto da altre disposizioni di legge può essere goduto una sola volta.

Art. 58.

La liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale del lotto che beneficerà dell'esodo volontario a norma del precedente articolo 57, sarà effettuata direttamente dall'Ente fondo indicato nel successivo articolo 59, secondo le disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 699.

Art. 59.

L'Ente fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, di cui al decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioin, è sciolto con effetto dal 1° gennaio 1980.

Alle relative operazioni di liquidazione provvederà un commissario straordinario da nominarsi, almeno un mese prima della data indicata nel precedente comma, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, con decreto del Ministro delle finanze.

Il commissario straordinario sarà coadiuvato:

a) da un funzionario della Direzione generale delle entrate speciali del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) da un funzionario designato dal Ministro del tesoro con la qualifica indicata nella precedente lettera *a*).

I suddetti funzionari saranno nominati anch'essi col decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente secondo comma.

Art. 60.

Il commissario straordinario, per l'espletamento delle attività d'ordine inerenti alle sue funzioni, potrà avvalersi di personale di collaborazione in servizio presso la Direzione generale delle entrate speciali del Ministero delle finanze.

Art. 61.

Il commissario straordinario deve provvedere:

1) alla liquidazione delle situazioni attive e passive dell'Ente fondo, comprese quelle afferenti agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 56 e seguenti;

2) al trasferimento dei programmi e del patrimonio residui del Fondo allo Stato, entro il 31 dicembre 1980, salvo eventuale proroga da concedersi con decreto del Mini-

stro delle finanze di concerto con quello del tesoro; tale proroga non può comunque essere di durata superiore ai sei mesi.

Sull'attività espletata dal commissario straordinario la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 62.

I fondi occorrenti per il funzionamento dell'ufficio del commissario straordinario indicato nell'articolo 59, sono prelevati dalle disponibilità dell'Ente fondo.

Art. 63.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, saranno emanate e possono poi essere modificate, norme regolamentari intese a disciplinare le modalità e i termini per l'affidamento della gestione e la stipula della relativa convenzione, la formulazione e la raccolta del gioco, le operazioni di verifica e riscontro delle vincite, le loro modalità di pagamento, i sistemi di controllo dei pagamenti e quant'altro occorra per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge.

CAPO II

Altre disposizioni

Art. 64.

La ritenuta sulle vincite al lotto, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, nel testo modificato, da ultimo dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, a favore del'Ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, e ridisciplinata dall'articolo 33 della presente legge, è versata dal gestore al com-

petente capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1980.

Art. 65.

Fino al 31 dicembre 1979 continueranno ad applicarsi in materia di ordinamento, raccolta, controllo e gestione del gioco le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n .1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive integrazioni e modifiche e nelle altre norme in vigore.

Le gestioni delle ricevitorie che si renderanno vacanti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1979, saranno conferite d'ufficio ad aiuto ricevitori secondo il turno di anzianità.

Art. 66.

La convenzione potrà stabilire gli eventuali adempimenti da farsi espletare dal concessionario del lotto, in relazione alle gestioni che si chiuderanno alla data del 31 dicembre 1979.

Resta fermo l'obbligo del tempestivo compimento, da parte dei ricevitori, di ogni altro adempimento che, secondo le norme vigenti, residuerà a loro carico alla data predetta. I ricevitori medesimi dovranno, inoltre, riconsegnare ai competenti uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze il materiale d'ufficio in loro possesso.

Art. 67.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogate, fatta salva la definizione delle situazioni pendenti, le seguenti disposizioni:

1) regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, ad eccezione dei titoli IV e V;

2) regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ad eccezione dei titoli IV e V;

3) ogni altra norma contraria od incompatibile con la presente legge.

Art. 68.

Per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto locali adibiti a ricevitorie del lotto pubblico e scadenti posteriormente al 31 dicembre 1979, è data facoltà ai titolari dei contratti medesimi e ai loro aventi causa di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di locazione nel termine di decadenza di quattro mesi da quest'ultima data.

Art. 69.

All'onere finanziario per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 56, primo comma, e 57, salvo quanto previsto dall'articolo 58, si provvederà con l'utilizzo dei normali stanziamenti iscritti nei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si farà fronte con il maggior gettito derivante dall'ulteriore incremento del gioco, con il trasferimento allo Stato, previsto dal precedente articolo 61, primo comma, numero 2), delle attività dell'Ente fondo per il trattamento di quiescenza e gli assegni straordinari al personale del lotto, nonchè con l'acquisizione al Ministero del tesoro della ritenuta prevista dal precedente articolo 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.